



# REGIONE BASILICATA

---

Delibera n. 570

**Estratto dal Processo verbale dell'adunanza del Consiglio Regionale**

del 3 agosto 2009

**OGGETTO: Legge Regionale: "Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente".**

---

---

---

---

---

---

L'anno duemilanove, il giorno tre del mese di agosto  
alle ore 10,30, nella Sala Consiliare di Viale Vincenzo Verrastro, si è riunito il  
Consiglio Regionale di Basilicata in sessione straordinaria, in grado di prima  
convocazione ed in seduta pubblica.

A ciascun consigliere, a norma dell'art. 13 dello Statuto, è stato notificato l'avviso di convocazione da parte del Presidente del Consiglio Regionale.

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Domenico Addamiano.

Assume la Presidenza l'Avv. Prospero De Franchi, Presidente del Consiglio Regionale di Basilicata, il quale dichiara aperta la seduta e mette in discussione l'argomento in oggetto.

RP/am

## IL CONSIGLIO REGIONALE

- **VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 1213 del 23 giugno 2009 avente ad oggetto: “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”;
- **VISTO** il parere della Terza Commissione Consiliare Permanente del 3 agosto 2009 prot. n. 1512;
- **UDITI** gli interventi dei Consiglieri Santochirico, Pagliuca, Fierro e Mollica;
- **VISTO** l’esito della votazione sugli articoli 1, 2 e 3, approvati all’unanimità dei 21 Consiglieri presenti e votanti;
- **UDITA** la dichiarazione del Consigliere Mollica che ritira il proprio emendamento relativo all’introduzione dell’art. 3 bis titolato “Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana”;
- **VISTO** l’emendamento presentato dalla Giunta Regionale che propone di introdurre l’articolo 3 bis titolato “Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, approvato all’unanimità dei 22 Consiglieri presenti e votanti;
- **UDITO** l’intervento dell’Assessore Santochirico che all’art. 4 propone di correggere al primo comma le parole “in variante” con “in deroga”;
- **VISTO** l’esito della votazione sugli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e sull’intero testo, tutti approvati all’unanimità dei 22 Consiglieri presenti e votanti;

### DELIBERA

- **di approvare e dichiarare urgente** la Legge Regionale: “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”, nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa”.

# CONSIGLIO REGIONALE DI BASILICATA

**Legge Regionale: “Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”.**

\*\*\*\*\*

## RELAZIONE

La legge "Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente" è ispirata agli obiettivi contenuti nell'intesa siglata in data 1° aprile 2009 in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali volta a favorire, vista la crisi economica che caratterizza l'attuale momento storico, il rilancio dell'economia e, in particolare, il comparto dell'edilizia, a rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie e a introdurre, infine, semplificazioni per gli adempimenti procedurali nella materia in esame.

La Legge persegue tali obiettivi consentendo i seguenti interventi:

1. interventi edilizi di Ampliamento, entro il limite max del 20%, degli edifici residenziali esistenti, legittimamente realizzati e/o condonati, a tipologia monofamiliare isolata di superficie complessiva (Sc) fino a mq 200 e a tipologia bifamiliare isolata di superficie complessiva fino a mq 400 (art. 2);
2. interventi straordinari di Demolizione e Ricostruzione di edifici residenziali, legittimamente realizzati e/o condonati, con aumento della superficie complessiva esistente entro il limite max del 30% (art. 3).

Gli interventi di ampliamento su edifici esistenti o in corso di costruzione sono subordinati al rispetto delle norme vigenti per le costruzioni in zone sismiche e al miglioramento della prestazione energetica attuale dell'edificio.

Il bonus urbanistico del 20% è ulteriormente incrementato fino al 25% se si realizzano ulteriori interventi edilizi, contenuti nella L.R. 29/2007, atti a favorire il risparmio energetico (utilizzo moduli solari termici, impianti di geotermia, impianti fotovoltaici, aumento della permeabilità delle aree esterne pertinenziali).

Per effetto dell'ampliamento, che potrà comportare anche una sopraelevazione, gli edifici residenziali esistenti possono essere suddivisi in ulteriori e nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a mq 45.

L'articolo 3 definisce le modalità con le quali attuare gli interventi di rinnovamento e sostituzione edilizia, ne individua i limiti quantitativi ed i presupposti per poter avere accesso alle premialità urbanistiche, (graduate in ragione dei livelli di prestazione energetica raggiunti).

Appare evidente che la legge debba prestare particolare attenzione a questa categoria d'intervento, atteso che gli interventi di sostituzioni edilizia, senza alcun limite tipologico (edifici unifamiliari o bifamiliari) posseggono un impatto urbanistico sicuramente più problematico rispetto agli ampliamenti disciplinati dall'art. 2.

Di conseguenza, mentre rispetto a quest'ultimi restano pressoché identici gli obiettivi generali di miglioramento della qualità abitativa, espressa in termini di sicurezza sismica e di incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, per la sostituzione edilizia previa demolizione si pone il problema di individuare le strategie necessarie tese ad evitare l'alterazione degli equilibri che si sono stratificati nel tempo nelle zone esterne ai centri storici individuati dagli strumenti urbanistici di vecchia generazione, ma interne alle strutture urbane in cui la stratificazione storica ha determinato l'assetto urbanistico, ma anche l'aspetto sensibile dei nostri centri.

La stragrande maggioranza delle aree a destinazione urbanistica di "completamento" nei centri urbani della Basilicata, infatti, rappresentano l'esito della stratificazione storica dal tessuto edilizio a volte seicentesco, consolidatosi con le trasformazioni sette-ottocentesche, del quale non è auspicabile la trasformazione generalizzata e non controllata, in assenza di adeguati strumenti di pianificazione urbanistica di dettaglio.

Questa circostanza ha suggerito di individuare un ambito temporale di applicabilità del processo di sostituzione e di far coincidere l'inizio di tale periodo con la data di entrata in vigore delle legge urbanistica fondamentale (1942).

In alternativa, secondo il principio di sussidiarietà, i Comuni potranno autonomamente definire aree nelle quali rendere inapplicabile la norma incentivante, sulla base di specifiche valutazione di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, oppure, deliberare entro il termine perentorio di 60 giorni, circa la inapplicabilità di divieto in zona storica o di valore storico (A e B satura del D.M. 1444/68) per la demolizione e ricostruzione.

In tale ultimo caso la delibera comunale dovrà essere inviata alla Regione che avrà trenta giorni di tempo per manifestare il proprio dissenso vincolante.

Sia gli interventi di ampliamento che quelli di sostituzione sono realizzabili sulla base di denuncia di inizio attività (art. 8). L'articolo istituisce l'obbligo di redigere il fascicolo del fabbricato quale sorta di "carta di identità" degli edifici riportante tutte le informazioni tecniche ed impiantistiche degli stessi.

Con riferimento agli oneri di costruzione è stabilito che per gli interventi di ampliamento e di sostituzione dell'edificio il Comune possa riconoscere, con apposita deliberazione, una riduzione degli stessi (art. 9).

Come stabilito nell'Intesa, è previsto che tale disciplina speciale, proprio perché derogatoria del normale regime giuridico, abbia una durata temporale limitata a ventiquattro mesi a partire dall'entrata in vigore della legge (art. 10).

Rispetto agli interventi di ampliamento e di rinnovazione e sostituzione, tutti interventi di deroga agli strumenti urbanistici, la legge prevede particolari cautele

(art.6 Divieti) in ragione della sicurezza del territorio e dei cittadini, della qualità e del valore degli insediamenti, del paesaggio e dell'ambiente, in ordine agli edifici:

- ubicati all'interno dei centri storici o tessuti di antica formazione riconducibili alle zone territoriali omogenee "A" del D.M. 1444/1968;
- ubicati all'interno dei tessuti consolidati riconducibili alle zone territoriali omogenee "B" sature del D.M. 1444/1968 e definiti di valore storico, culturale o architettonico dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, benché non vincolati ai sensi del D.L.vo 42/2004;
- ubicati in aree a vincolo di inedificabilità assoluta previste negli strumenti di pianificazione paesaggistica ed urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
- definiti beni culturali ai sensi dell'art. 10 del D.L.vo 42/2004;
- ubicati in aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.L.vo 42/2004;
- ricadenti nelle aree indicate all'art. 142 comma 1. lettere a), b), g), m) del D.L.vo n. 42/2004;
- ricadenti nelle aree indicate all'art. 142 comma 1. lettera f) del D.L.vo n. 42/2004, limitatamente alla zona 1 delle aree destinate a parco, di elevato interesse naturalistico e paesaggistico, e nelle aree a riserve naturali nazionali e riserve integrali regionali;
- ubicati in ambiti a rischio idrogeologico ed idraulico come riportati nei Piani Stralcio delle Autorità di Bacino competenti sul territorio regionale.

## **Articolo 1**

### **Finalità**

1. La Regione Basilicata promuove misure per il sostegno al settore edilizio attraverso interventi straordinari finalizzati a migliorare la qualità abitativa, ad aumentare la sicurezza del patrimonio edilizio esistente, a favorire il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, a ridurre il consumo dei suoli attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente.



## Articolo 2

### Interventi di ampliamento del patrimonio edilizio esistente

1. Per le finalità di cui all'art. 1, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti e all'art. 44 della L.R. 11 agosto 1999 n.23, gli edifici residenziali esistenti, legittimamente realizzati e/o condonati, nonché gli edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, a tipologia monofamiliare isolata di superficie complessiva (Sc) fino a mq 200, a tipologia bifamiliare isolata ed a tipologia plurifamiliare di superficie complessiva fino a mq 400, possono essere ampliati entro il limite max del 20%.
2. Per superficie complessiva si intende quanto stabilito all'art. 2 del DM 10 maggio 1977, n. 801.
3. Nel caso di edifici residenziali bifamiliari e plurifamiliari di cui al precedente comma 1, l'ampliamento di cui al comma 1 non può essere comunque superiore a mq 40,00 di superficie complessiva per ciascuna unità immobiliare.
4. Gli interventi di ampliamento su edifici esistenti sono subordinati al rispetto delle norme vigenti per le costruzioni in zone sismiche e al miglioramento della prestazione energetica attuale dell'edificio.
5. Si ha miglioramento della prestazione energetica attuale dell'edificio quando è assicurata una riduzione, non inferiore al 20 %, del fabbisogno di energia dell'intero edificio o dell'intera unità immobiliare oggetto di ampliamento.
6. Il limite del 20% indicato al comma 1. è ulteriormente incrementato fino al 25% se si realizzano, almeno uno, degli interventi specificati all'art. 11 comma 9. a),c), e), f) della L.R. 28 dicembre 2007 n.28;
7. Gli interventi di ampliamento previsti dal presente articolo devono essere realizzati in continuità e comunque non separatamente dall'edificio esistente e devono rispettare i limiti di distanze indicati dagli strumenti urbanistici vigenti, salvo quanto stabilito dall'art. 11 comma 1 e 2 della L. R. 28 dicembre 2007 n.28.
8. Gli edifici residenziali esistenti, a seguito degli interventi di ampliamento ai sensi del comma 1, possono essere suddivisi in ulteriori e nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a mq 45.
9. Le nuove unità immobiliari non possono mutare la destinazione residenziale per un periodo di anni 10.



### Articolo 3

#### Interventi di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente

1. La Regione Basilicata promuove il rinnovamento e la sostituzione del patrimonio edilizio esistente realizzato dopo il 1942 che non abbia un adeguato livello di protezione sismica rispetto alle norme tecniche vigenti e/o che non abbia adeguati livelli di prestazione energetica. A tal fine sono consentiti interventi straordinari di Demolizione e Ricostruzione di edifici residenziali, legittimamente realizzati e/o condonati, nonché di edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, con aumento della superficie complessiva esistente entro il limite max del 30%.
2. Gli interventi di Demolizione e Ricostruzione di edifici residenziali con aumento di superficie complessiva entro il limite max del 30% sono subordinati al rispetto delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e al miglioramento della prestazione energetica dell'edificio ricostruito calcolata secondo gli standard previsti dalla normativa vigente.
3. Si ha miglioramento della prestazione energetica dell'edificio ricostruito quando è assicurata una riduzione, non inferiore al 30 %, del fabbisogno di energia calcolato secondo gli standard della vigente normativa.
4. Il limite del 30% indicato al comma 1. è ulteriormente incrementato fino al 35% se si realizzano gli interventi specificati all'art. 11 comma 9. a),c),e), f) della L.R. 28 dicembre 2007 n. 28; è incrementato fino al 40% se si utilizzano le tecniche costruttive dalla bioedilizia, se si ricorre all'utilizzo di impianti fotovoltaici, se la dotazione di verde privato esistente sul lotto di pertinenza viene incrementata fino al 60%.
5. Gli interventi di Demolizione e Ricostruzione con incremento della superficie complessiva devono rispettare i limiti di distanze previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, possono, invece, prevedere il superamento di 3,00 mt dell'h max consentita dagli strumenti urbanistici vigenti.



## Articolo 4

### **Programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana**

1. La Regione Basilicata promuove la realizzazione di Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana nei Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla DGR n. 322 del 25.02.2003 e nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.  
A tal fine la Regione, attraverso procedure di evidenza pubblica, promuove e valuta ai fini dell'ammissibilità, proposte di intervento di edilizia residenziale che prevedano la realizzazione o il recupero di alloggi sociali nella misura non inferiore al 40% della volumetria destinata alla residenza.  
Le proposte di Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana possono essere presentate alla Regione anche dai privati senza ricorso a risorse pubbliche di qualsiasi natura.  
Nella selezione sarà data priorità alle proposte che prevedono la riqualificazione urbana e il riuso del patrimonio edilizio esistente.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, la Regione promuove conferenze di servizi finalizzate a definire accordi di programma ai sensi dell'art. 34 del D.L.vo 18.8.2009 n. 267.
3. Gli alloggi sociali, di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22.4.2008, realizzati o recuperati nell'ambito dei Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, destinati alla locazione permanente e quelli destinati alla locazione temporanea, per un periodo non inferiore a otto anni, andranno locati ad un canone non superiore a quello definito rispettivamente dall'art. 2, secondo comma, e art. 2, terzo comma, dello stesso D.M. 22.4.2008.  
Nel caso di alloggi in locazione con promessa di vendita, la durata della locazione non può essere inferiore ai 10 anni ed il canone di locazione dovrà essere determinato ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del D.M. 22.4.2008.  
Al termine del periodo di locazione a canone agevolato gli alloggi potranno essere alienati secondo modalità e prezzi di cessione che la Giunta regionale dovrà definire.



4. Gli interventi di nuova costruzione e di recupero edilizio previsti nei Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana di cui al comma 1 devono rispettare le vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e prevedere il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio calcolata secondo gli standard previsti dalla normativa vigente. Per la definizione di miglioramento della prestazione resta fermo quanto stabilito al comma 3 dell'art. 3 della presente legge.
5. Gli interventi di cui al comma precedente devono altresì utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia nonché gli impianti fotovoltaici e rispettare le modalità previste dall'art. 11 comma 9 della L.R. 28 dicembre 2007 n. 28.



## Articolo 5

### Interventi straordinari di riuso del patrimonio edilizio esistente

1. La Regione Basilicata promuove iniziative di riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente. A tal fine sono consentiti interventi straordinari, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, di riutilizzo a fini volumetrici di superfici coperte e libere dei piani terra di edifici esistenti, per le seguenti destinazioni d'uso:
  - a) parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari di cui alla L. 122/1989;
  - b) alloggi sociali di cui al D.M. del 22 aprile 2008;
  - c) alloggi per persone handicappate di cui alla L. 104/1992.
  - d) nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a mq 45.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati al rispetto delle vigenti norme per le costruzioni in zone sismiche e per la certificazione energetica degli edifici.
3. Sono consentiti i mutamenti d'uso di immobili o di loro parti, non connessi a trasformazioni fisiche, tra i seguenti usi: residenze, residenze collettive e temporanee, residenze turistico – alberghiere, se non soggette a vincolo derivante da finanziamento pubblico. Il mutamento d'uso è subordinato alla esistenza degli spazi da destinare a parcheggi ai sensi del D.M. 1444/1968 e ai sensi dell'art. 2 della L.122/1989.



## Articolo 6

### Divieti

1. Gli interventi di cui agli art. 2, 3 e 5 non sono consentiti su edifici residenziali che risultino:
  - a) ubicati all'interno dei centri storici o tessuti di antica formazione, perimetrati negli strumenti urbanistici vigenti, riconducibili alle zone territoriali omogenee "A" del D.M. 1444/1968;
  - b) ubicati all'interno dei tessuti consolidati, perimetrati negli strumenti urbanistici vigenti, riconducibili alle zone territoriali omogenee "B" sature del DM 1444/1968 e definiti di valore storico, culturale o architettonico dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, benché non vincolati ai sensi del D. L.vo 42/2004.
2. I Comuni, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, possono perimetrare ulteriori ambiti e tessuti in cui non è consentito realizzare gli interventi di cui all'art. 3 comma 1, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico.
3. I Comuni, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con motivata deliberazione, possono individuare limitate parti del territorio nelle quali le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e il limite temporale indicato all'art. 3 comma 1, non trovano applicazione. Inoltre, sempre nel termine di 90 giorni, i Comuni con motivata deliberazione possono derogare alle previsioni di cui all'art.2 comma 1, 2 e 3 e di cui all'art. 3 della presente legge, fermo restando le finalità di cui all'art. 1 della stessa. In tali ipotesi, la deliberazione dei Comuni deve essere trasmessa alla Regione che, nel termine perentorio di 30 giorni, dovrà manifestare il proprio parere vincolante. L'inutile decorso di detto termine vale come silenzio – assenso.
4. Gli interventi di cui agli art. 2, 3 e 5 non sono, altresì, consentiti su edifici residenziali che risultino:
  - a) realizzati in assenza di titolo abilitativo;
  - b) ubicati in aree a vincolo di inedificabilità assoluta previste negli strumenti di pianificazione paesaggistica ed urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
  - c) definiti beni culturali ai sensi dell'art. 10 del D.L.vo 42/2004;
  - d) ubicati in aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D.Lvo 42/2004;
  - e) ricadenti nelle aree indicate all'art. 142 comma 1. lettera a), b), g), m) del D.Lvo n.42/2004;



- f) ricadenti nelle aree indicate all'art. 142 comma 1. lettera f) del D.Lvo n.42/2004, limitatamente alla zona 1 delle aree destinate a parco, di elevato interesse naturalistico e paesaggistico, e nelle aree a riserve naturali nazionali e riserve integrali regionali;
- g) ubicati in ambiti a rischio idrogeologico ed idraulico come riportati nei Piani Stralcio redatti dalle Autorità di Bacino competenti sul territorio regionale.



## **Articolo 7**

### **Divieto di cumulo**

1. Gli ampliamenti previsti agli art. 2 e 3 comma 1 non sono cumulabili con eventuali bonus urbanistici previsti da altre leggi e dagli strumenti urbanistici comunali.



## Articolo 8

### Titoli abilitativi

1. Gli interventi di cui agli art. 2, 3 e 5 sono realizzabili tramite DIA (Dichiarazione di inizio attività), fermo restando quanto stabilito dall'art. 22 comma 3 del DPR 380/2001.
2. Il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio, come indicato all'art.2 comma 3 e art. 3 comma 3, deve essere provato documentalmente dal professionista abilitato. Ai fini del presente comma, la prova documentale consiste nel progetto redatto, con riferimento allo stato di fatto dell'edificio per interventi di cui all'art. 2 comma 4 e alla normativa vigente art. 3 comma 3.
3. In fase di ultimazione dei lavori è fatto obbligo di allegare l'attestazione di qualificazione energetica ai sensi della normativa vigente; è altresì fatto obbligo di istituire un fascicolo del fabbricato, da redigere secondo uno schema tipo che sarà definito con apposito regolamento da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Regolamento indicherà, altresì, i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso.
4. I Comuni, attraverso le strutture tecniche dei propri uffici, disporranno verifiche a campione sugli interventi di miglioramento della prestazione energetica che hanno determinato l'accesso agli incrementi di cui all'art. 2 comma 3 e art.3 comma 3.
5. La mancata rispondenza a quanto previsto nel progetto e ai documenti depositati e asseverati con la DIA rende difformi le opere realizzate.  
Per le opere realizzate in difformità al progetto asseverato, accertate dagli organi competenti per interventi che abbiano ottenuto incentivi si applicano le sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.



## **Articolo 9**

### **Oneri di costruzione**

1. Per gli interventi di cui all'art. 2 comma 1, all' art. 3 comma 1 e all'art.5 comma 1 e 3 è dovuto il contributo di costruzione.
2. I Comuni possono stabilire con proprie deliberazioni riduzioni del contributo di costruzione.



## **Articolo 10**

### **Validità temporale**

1. La presente disciplina ha una validità temporale di mesi 24 dall'entrata in vigore della presente legge.



## **Articolo 11**

### **Obblighi generali**

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui agli art. 2, 3 e 5 della presente legge devono essere attuati nel pieno rispetto della vigente disciplina in materia di rapporto di lavoro, anche per gli aspetti previdenziali e assistenziali e di sicurezza nei cantieri.



## Articolo 12

### Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.



IL PRESIDENTE  
Avv. Prospero De Franchi

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. De Franchi", is written over the printed name.

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO REGIONALE**

**F.TO PROSPERO DE FRANCHI**

**I CONSIGLIERI - SEGRETARI**

**IL SEGRETARIO**

**E.TO ANTONIO DI SANZA**

**E.TO DOMENICO ADDAMIANO**

Copia conforme è stata trasmessa alla Presidenza della Giunta Regionale e al BUR  
il \_\_\_\_\_

**L'IMPIEGATO ADDETTO** \_\_\_\_\_

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA**

*Per copia conforme all'originale esistente agli atti*

Potenza, 6 8 - 2009

**IL SEGRETARIO**

(Dot. Domenico ADDAMIANO)



*[Handwritten signature of Domenico Addamiano]*